

Comune di Niella Belbo (Cuneo)

Regolamento Edilizio. Modificazioni.

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione C.C. 15.11.2002 n. 31, pubblicata sul BUR n. 4 in data 23/01/2003, è stato approvato il Regolamento Edilizio del Comune di Niella Belbo, successivamente modificato con:

- deliberazione C.C. 20.08.2009 n. 22, pubblicata sul BUR n. 41 del 14.10.2004
- deliberazione C.C. 29.06.2005 n. 14, pubblicata sul BUR n. 32 del 11.08.2005
- deliberazione C.C. 20.11.2009 n. 41, pubblicata sul BUR n. 41 del 20.11.2009

Vista la Legge Regionale 08/07/1999 n. 19, come modificata dalla Legge Regionale 14/07/2009 n. 20, nello specifico l'art. 4 della precitata L.R. 19/2009 disciplinante tra l'altro la facoltatività della Commissione Edilizia Comunale, l'autonomia dell'ente per quanto concerne l'individuazione dell'organo competente alla nomina e la possibilità di individuare gli interventi edilizi da sottoporre a parere della commissione stessa;

Ritenuto, pertanto, di avvalersi della possibilità di individuare gli interventi da sottoporre al parere della commissione edilizia e apportare, conseguentemente, la seguente modifica all'art. 3 del Regolamento Edilizio Comunale vigente:

stralciare e sostituire al comma 1 che attualmente dispone: “ La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

- a) il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie e loro varianti, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;
- b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati”

con la seguente formulazione:

“La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”

(omissis)

Delibera

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 3 comma 10 L.R. 19/1999, la seguente modifica al Regolamento Edilizio Comunale vigente:

- stralciare e sostituire l'art. 3 comma 1 che attualmente dispone:

“La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

- a) il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie e loro varianti, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;
- b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati”

con la seguente formulazione:

“La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico

di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”.

2. Di dichiarare che il testo approvato è conforme all’art. 4 della L.R. 14/07/2009 n. 20 ed al Regolamento Edilizio tipo approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691, come modificato con D.C.R. 08/07/2009 n. 267-31038.

3. Di dare atto che la presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul B.U.R. ai sensi dell’art. 3 comma 3, L.R. 08/07/1999 n. 19.

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Giunta Regionale – Assessorato all’Urbanistica – ai sensi dell’art. 3 comma 4 L.R. 08/07/1999 n. 19.